



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Corobbo, 1 - 36050 Gambugliano - Tel. 0444 951601

ORDINANZA N° 3

**Prot n° 393/2012
del 07.02.2012**

Oggetto: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON CATENE A BORDO PER I VEICOLI TRANSITANTI LUNGO LE STRADE COMUNALI DI COLLINA DURANTE IL PERIODO INVERNALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade comunali di collina;

che, in tali situazioni, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano causare ingombro o produrre blocchi alla circolazione, rendendo inoltre difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, di utilità pubblica e di sgombero neve;

che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade comunali di collina, gestite da questa Amministrazione, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo;

che tale obbligo sarà reso pubblico mediante specifica segnaletica prevista dall'art. 122 fig.II 87 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), debitamente posizionato da parte degli addetti alla manutenzione su ogni strada di accesso al territorio collinare;

ACCERTATA

la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO

l'articolo 5, 3° comma, l'articolo 6, 4° comma lettere e) e l'art. 7, 1° comma lettera a), del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo codice della strada);

VISTO

il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);

ASSUNTA

la competenza all'adozione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 01/2010 del 04.01.2010;

ORDINA

a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per tutto il periodo compreso tra il 15 Novembre di ciascun anno ed il 31 Marzo dell'anno successivo, l'obbligo di circolare su tutte le strade comunali di collina del territorio di Gambugliano, con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio o con catene da neve a bordo (comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso).

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Il provvedimento di cui sopra entra in vigore con l'esposizione dei segnali previsti dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

I segnali in contrasto con le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono abrogati, mentre quelli istituiti con precedenti provvedimenti, conformi con la presente, restano in vigore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", avverte che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, tutti i funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S., approvato con D.Lvo n. 30.04.1992 n. 285.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92.

Dalla Residenza Municipale, 7 febbraio 2012



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dr. Arch. Testolin Andrea

Copia della presente ordinanza viene trasmessa

- al Consorzio di Polizia Locale – Cresole di Caldogeno (VI)